

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 11 aprile 1972 concernente la modifica della legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954

(del 28 settembre 1972)

Il messaggio n. 1817 propone una modifica dell'art. 23 cpv. 1 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti relativo alle assenze per malattia, per infortunio non professionale o per infortunio non coperto dall'assicurazione. Sin qui la scala della remunerazione stabiliva, in un periodo di due anni, il versamento dell'intero stipendio per 180 giorni, il 75 % fino a 270 giorni, il 50 % fino a 360 giorni e il 25 % per altri 360 giorni.

Il Consiglio di Stato propone ora di modificare l'articolo adeguandolo in parte alle prestazioni che il personale riceve in caso di infortunio professionale o per evento coperto dall'assicurazione militare, che sono del 100 % dello stipendio per due anni.

La Confederazione ha pure provveduto al miglioramento della regolamentazione per le assenze dovute a malattie nel senso di garantire al suo personale il 100 % dello stipendio durante il primo anno di assenza per malattia, il 50 % durante il secondo anno, ritenuto sempre lo stipendio minimo pari alle prestazioni della Cassa pensioni.

La proposta appunto del Consiglio di Stato è di parificare le condizioni di stipendio in caso di malattia o per infortunio non professionale o per infortunio non coperto dall'assicurazione a quelle che la Confederazione offre ai suoi dipendenti, socialmente migliorando la situazione di disagio del dipendente costretto a rimanere lontano dal lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà.

La Commissione ritiene equa ed opportuna la proposta e dà la sua adesione alla modifica, invitando il Gran Consiglio a fare altrettanto.

Per la Commissione della Gestione :

A. Bottani, relatore

Baggi — Camponovo — Giovannini
— Grandi — Legobbe — Merlini —
Pagani — Poma — Riva — Rossi-
Bertoni — Taddei — Verda